



Requisiti degli adottandi in materia di adozione internazionale: nuove frontiere

Chiara Ghionni

Dottoranda di ricerca in Diritto comune patrimoniale

a) Il caso

Una coppia di coniugi con problemi di salute (la signora è affetta da sindrome da Hiv), pur avendo ottenuto la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, presenta istanza, e poi ricorso, al Tribunale competente affinché venga eliminato dal decreto il passo in cui si fa riferimento alla patologia della signora.

b) L'obbligo di trasparenza del tribunale per i minorenni nei confronti del paese straniero

Sia l'istanza che il decreto sono dichiarati inammissibili dal Tribunale. I motivi addotti dalla coppia sarebbero una

violazione da parte del Tribunale della legge sulla privacy e, quindi, un pregiudizio per la stessa a conferire incarico ad un ente per la procedura all'estero. Si osserva in contrario che è da ritenersi insussistente l'assunta violazione del trattamento sui dati sensibili stante il disposto dell'art. 47 del Codice in materia di protezione di dati personali. Inoltre è impensabile ritenere di poter chiedere al giudice di esaminare la situazione, valutarla e poi non esplicitare il proprio ragionamento. E questo è ancor più significativo se si considera che vi è un obbligo di assoluta trasparenza, anche nei confronti del paese straniero rispetto alla valutazione dell'idoneità delle coppie.

SINTESI

Tribunale per i minorenni, Genova, (decr.) 3 giugno 2004

Pres. M. Besio

Adozione – Adozione internazionale – Idoneità all'adozione internazionale

Dichiarata l'idoneità all'adozione internazionale ad una coppia con uno dei coniugi affetto da sindrome da Hiv.

Tribunale per i minorenni, Genova, (decr.) 31 gennaio 2005

Pres. M. Besio

Adozione – Adozione internazionale – Idoneità all'adozione internazionale – Coniuge richiedente affetto da HIV – Indicazione nella dichiarazione di idoneità – Ammissibilità

È inammissibile l'istanza proposta da coniugi già dichiarati idonei all'adozione internazionale di far eliminare dal loro decreto di idoneità l'indicazione della positività di uno di essi alla sindrome da Hiv.

» SOMMARIO

1. Premessa
2. La dichiarazione di idoneità
3. Il ruolo della motivazione nel decreto di idoneità

**Tribunale per i minorenni, Genova,
(decr.) 3 giugno 2004**

Letti gli atti relativi alla dichiarazione di disponibilità presentata in data con la quale i coniugi A e B, residenti a Genova, chiedono di essere dichiarati idonei all'adozione internazionale;

sentiti i coniugi e visto il parere del P.M.M.;

valutata la più articolata osservazione effettuata dai Servizi Territoriali competenti;

premesso che, dai documenti e dagli accertamenti in atti, risulta che i coniugi istanti sono uniti in matrimonio da più di tre anni e che loro non esiste separazione neppure di fatto;

osservato che, per quanto attiene al requisito relativo alla differenza di età fra adottanti e adottando, esso deve sussistere conformemente alle norme vigenti al momento dell'affidamento;

considerato che, con riferimento al requisito di capacità che si sostanzia nell'idoneità ad adottare, il collegio rileva quanto segue:

- i coniugi si dimostrano dotati di personalità armoniche e ben integrate nel reale;

- le condizioni di salute di uno dei coniugi sono sostenute da una adeguata terapia in corso; la patologia è stata descritta come conseguenza di un comportamento che, se pure presenta caratteristiche di imprudenza evidentemente legate alla giovane età della persona all'epoca, non appare indice di condotta inadeguata o particolarmente deviante; l'attuale evoluzione delle cure è comunque tale da ipotizzare una condizione di vita adeguata alle necessità di un minore, e da far ritenere che tale situazione non costituirà impedimento alla funzione genitoriale;

- il rapporto di coppia si presenta sintonico, solido, strutturato, ma non rigido e dotato di ampia disponibilità al cambiamento;

- i coniugi mantengono ottimi rapporti con la famiglia d'origine, che condivide il progetto adottivo;

- i coniugi appartengono ad un contesto socio-familiare vivace e ricco di stimoli per l'educazione di un minore;

- la situazione economica e abitativa è ottima, sia dal punto di vista economica, sia per l'ampia disponibilità di adeguati spazi abitativi;

- la coppia esprime una motivazione all'adozione composita, condivisa da entrambi e scevra da elementi di tipo compensatorio;

- la coppia esprime una motivazione all'adozione connotata da una profonda consapevolezza del significato di un'adozione e da un'adeguata conoscenza delle sue fondamentali tematiche e problematiche;

e che per quanto attiene alle caratteristiche che deve possedere il minore che i coniugi potrebbero adottare: si ritiene la coppia idonea all'adozione di un minore; si ritiene che l'età del minore possa essere conforme alle norme vigenti, senza particolari indicazioni né limitazioni per quanto concerne le sue caratteristiche; e che, per quanto infine riguarda l'incontro dei coniugi con il minore, esso dovrà svolgersi secondo le modalità e i tempi concordati dall'ente autorizzato con l'autorità straniera.

V. l'art. 30 legge 4 maggio 1983 n. 184;

V. la legge 31 dicembre 1998 n. 476;

V. gli artt. 5 e 15 Conv. dell'Aja;

V. la legge 28 marzo 2001 n. 149;

P.Q.M.

DICHIARA idonei all'adozione di un minore di nazionalità

straniera che presenti le caratteristiche risultanti dalla motivazione e che la differenza di età fra adottanti e adottato sia conforme alla normativa vigente.

Dispone che l'incontro dei coniugi con il minore si svolga secondo le modalità concordate dall'Ente autorizzato con l'Autorità straniera.

Dispone che i coniugi, se non vi abbiano già provveduto, comunichino a questo Tribunale il nominativo dell'Ente al quale hanno conferito l'incarico e la data del conferimento che deve avvenire entro un anno dalla data della comunicazione del presente decreto, che, altrimenti, perderà validità.

Avverte che il decreto avrà vigore per tutta la durata della procedura che si concluderà con l'adozione del minore qualora non intervengano elementi tali da imporne la revoca.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per le comunicazioni:

– al P.M.

– ai coniugi richiedenti;

– alla Commissione per le adozioni internazionali;

– al Servizio Territoriale competente;

– all'Ente Autorizzato.

Manda al Servizio Territoriale competente perché segnali, ogni due anni, se si siano verificate situazioni tali da modificare l'idoneità dei coniugi.

(*Omissis*)

**Tribunale per i minorenni, Genova,
(decr.) 31 gennaio 2005**

Con decreto in data 3/6/2004 il TM ha dichiarato i coniugi (A-B) «idonei alla adozione di un minore di nazionalità straniera che presenti le caratteristiche risultanti dalla motivazione e che la differenza di età tra adottanti e adottato sia conforme alla normativa vigente».

Dalla documentazione medica che i coniugi avevano allegato alla domanda tendente ad ottenere la idoneità alla adozione straniera emergeva che la signora (B) è positiva all'HIV. Tale circostanza, con specifico riferimento alle possibili cause che avevano dato origine alla patologia della signora, veniva approfondita dal TM in sede di colloquio della coppia con il giudice onorario. In tale sede i coniugi esplicitavano che della condizione sanitaria della signora essi avevano parlato anche con gli operatori del SS, i quali non ne avevano neppure accennato nella loro relazione.

In sede di decisione sulla domanda proposta dai coniugi (A-B) il TM ha valutato anche la condizione sanitaria della signora, l'ha ritenuta non ostativa rispetto alla idoneità alla adozione internazionale e nella motivazione del decreto ha dato conto, riproducendo il pensiero ed il convincimento espresso dalla camera di consiglio, delle ragioni per cui si è ritenuta la patologia della signora non ostativa rispetto ad un futuro ruolo di genitore adottivo di un bambino straniero.

In data 4/9/2004 i coniugi (A-B), evidenziando di aver contattato più enti e di aver avuto dagli stessi un rifiuto, per le sicure difficoltà di abbinamento connesse al fatto che nel decreto si faceva riferimento alla patologia della signora, chiedevano al TM di eliminare dal decreto la parte di motivazione avuta ad oggetto la valutazione della condizione sanitaria della signora, ovvero di rivalutare la motivazione suddetta. In conformità del parere contrario espresso dal PM, il TM, con decreto in data 12/11/2004 dichiarava inammissibile l'istanza, osservando che la motivazione di un provvedimento, espressione

della valutazione della situazione e del convincimento del Collegio, non è in alcun modo modificabile e ribadendo che la patologia della signora non era stata ritenuta ostativa, da parte del TM, rispetto alle funzioni genitoriali.

Con il ricorso depositato il 29/12/2004 di fatto viene proposta istanza analoga a quella del 4/9/2004.

Nel ricorso si dà atto delle plurime risposte negative ottenute dalla coppia da parte degli enti cui la stessa si è rivolta; alcuni enti avrebbero affermato che «in passato un caso analogo non aveva trovato accettazione da parte delle autorità locali» e che «data la specificità del caso le Autorità centrali dei diversi Stati potrebbero frapporre notevoli ostacoli all'adozione, se non addirittura vietarla».

Nel ricorso si lamenta ancora la violazione da parte del TM delle norme di protezione di dati sensibili ed infine il fatto che l'idoneità sia stata concessa per un minore, malgrado la coppia avesse dato la disponibilità anche per due fratelli. Rispetto a quest'ultima doglianza è sufficiente osservare che i coniugi (A-B) ben potevano reclamare il decreto sotto tale profilo cosa che non hanno fatto; non sussistono i presupposti, né ragione alcuna perché il TM possa o debba modificare la propria decisione al riguardo.

Diverse considerazioni si impongono invece per la più delicata, problematica connessa alla condizione sanitaria della signora.

Si osserva al riguardo che alle coppie che intraprendono il percorso adottivo viene richiesto dalla legge di educare, istruire e mantenere il minore fino al raggiungimento della sua maggiore età; per far ciò occorrono non solo doti personologiche adeguate rispetto a tale compito, ma occorre anche una condizione fisica sufficiente a far sì che gli aspiranti genitori adottivi possano continuare ad esserlo in modo efficiente per il periodo richiesto.

Da ciò scaturisce la necessità di una valutazione da parte del TM anche circa l'idoneità fisica di coloro che presentano domanda di adozione.

Il giudice che si occupa di adozioni deve necessariamente verificare l'esistenza dei presupposti per una reale accoglienza del bambino abbandonato al momento del suo ingresso in famiglia, ma parimenti deve estendere la propria valutazione anche al futuro del bambino ed esaminare le possibili evoluzioni dei danni che l'abbandono possa aver determinato; deve quindi ricercare nelle coppie quelle risorse che sono indispensabili per contenerli ed affrontarli.

Il giudice deve porsi nell'ottica della centralità del minore ed appare significativo che l'art. 29-bis c. 1 L. 184/83 definisca la domanda delle coppie aspiranti alla adozione straniera come «dichiarazione di disponibilità ad accogliere un minore straniero».

L'adozione va dunque vista come la risposta ai bisogni di un bambino che sia nato in una famiglia che non è stata in grado di soddisfare le sue esigenze affettive, educative e materiali e non come la risposta al se pur comprensibile, desiderio di genitorialità delle coppie che non riescono a procreare, desideri che in alcun modo può e deve considerarsi un "diritto".

In tale ottica il giudice rivendica il dovere istituzionale di valutare ogni caratteristica della coppia che aspira alla adozione, tenendo sempre presente tutto l'iter della vita di un minore a cui non è sufficiente garantire un certo benessere immediato presso i genitori adottivi, se non vi

sono i presupposti perché ciò possa tradursi in una garanzia di tenuta dei genitori anche per gli anni futuri.

In tale ottica, ancora, vanno inquadrati gli accertamenti sanitari sulla coppia disponibile all'adozione: una prognosi infausta *quoad vitam*, ovvero, l'impossibilità di formulare allo stato una prognosi favorevole *quoad vitam*, esporrebbero il minore al rischio di un nuovo tremendo lutto che si andrebbe ad aggiungere a quello già subito. È un rischio che il giudice ha il dovere istituzionale di evitare al bambino.

Ovviamente si tratta di una valutazione prognostica che gli imponderabili eventi della vita di un individuo possono da un momento all'altro smentire. Ma, al di là dell'imponderabile e dell'imprevedibile, il TM ritiene di dover rivendicare il diritto-dovere di valutare tutti gli aspetti della personalità e condizione psico-fisica della coppia, aspetti tra i quali certamente si colloca la situazione sanitaria degli aspiranti genitori.

Al diritto dovere di effettuare una indagine al riguardo è connesso il dovere del magistrato di esplicitare nel provvedimento che egli è chiamato ad emanare quale sia la situazione della coppia come è emersa dall'istruttoria svolta, quale sia stata la valutazione della situazione stessa e quale processo logico abbia sorretto tale valutazione.

È opinione degli odierni decidenti che il decreto in data 24/5/2004 soddisfi tali presupposti.

La situazione sanitaria della signora (B) emergeva dalla documentazione medica prodotta; il TM aveva il dovere di approfondirla, di valutarla, di dare conto nel provvedimento sia della situazione stessa, sia delle valutazioni compiute al riguardo.

La malattia avrebbe potuto essere derivante da uno stato di tossicodipendenza, o di abitudini di promiscuità sessuale ovvero avrebbe potuto essere in uno stadio tale da determinare una prognosi infausta *quoad vitam*; in ipotesi del genere come si potrebbe negare al giudice di esaminare la situazione, di valutarla e di esplicitare poi il proprio ragionamento e le proprie decisioni?

Analogamente, come si potrebbe negare al giudice di esaminare e valutare una patologia tumorale o una grave invalidità fisica e di spiegare poi attraverso quale processo logico si sia addivenuti ad una determinata convinzione circa il rilievo ostativo o meno di una tale patologia rispetto al primario interesse di un minore ad essere inserito in una famiglia che corrisponda, non solo nell'immediato, ma anche per il futuro ai suoi bisogni fondamentali? Il fatto che il TM, valutata la situazione, abbia tenuto la patologia non invalidante rispetto alle funzioni genitoriali, è circostanza che non si ritiene potrebbe in alcun modo giustificare una deliberata reticenza del giudice tenuto, si ribadisce, a dare conto nei propri provvedimenti della situazione della coppia sotto ogni profilo e delle valutazioni operate.

La istanza formulata in data 4/9/2004 e quelle contenute nel ricorso 29/12/2004 con cui sostanzialmente viene richiesto al giudice di modificare la motivazione del decreto 3/6/2004, altro non sono che una inammissibile richiesta al giudice di essere reticente per superare le difficoltà che i coniugi (A-B) incontrano rispetto al loro percorso adottivo.

Tali difficoltà, si sottolinea, sono da ricondursi a scelte delle Autorità centrali di paesi stranieri che potrebbero frapporre ostacoli o addirittura vietare le adozioni di loro bambini a coppie in cui sia presente una patologia quale quella della sig.ra (B). Il Paese straniero è sovrano nelle

sue decisioni e nelle sue scelte, che non possono certo essere discusse o valutate in questa sede.

Proprio la sovranità del Paese straniero in tali scelte rende ancor più significativo e pregnante l'obbligo e il dovere di assoluta trasparenza del giudice chiamato a valutare le coppie aspiranti all'adozione. Il TM ha espresso la propria valutazione circa la idoneità dei coniugi (A-B) e ne ha spiegato le ragioni.

Lo Stato estero conserva il diritto ad una propria autonomia valutazione, che non può essere falsata da informazioni non corrette o non esaustive. Si ribadisce che l'adozione non è un diritto per chi vi aspira, e che il TM non potrebbe, in nessun caso, prestarsi a reticenze od omissioni ingannando lo Stato estero sulla effettiva condizione della coppia.

Le considerazioni sopra esposte conducono ancora una volta il TM a dichiarare inammissibile l'istanza avanzata con ricorso depositato il 29/12/2004. Si ribadisce che la motivazione di un provvedimento, espressione della valutazione della situazione e del convincimento del giudice, non è in alcun modo modificabile e si aggiunge che le richieste di reticenza, di fatto avanzate con il predetto ricorso, se accolte, si tradurrebbero in sostanza in un indebito ed inaccettabile comportamento ingannatorio del giudice italiano, nei confronti della Autorità straniera.

P.Q.M.

Su conforme parere del PM
DICHARA inammissibile l'istanza

1. Premessa

Una coppia di coniugi presentava, ai sensi degli [artt. 29 bis ss., l. 31.12.1998, n. 476](#), così come modificata dalla l. 28.3.2001, n. 149, dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale presso il Tribunale per i minorenni di Genova.

In relazione a tale domanda, il Tribunale per i minorenni procedeva ad inoltrare la richiesta, per quanto di competenza, alle aziende sanitarie. All'esito, i servizi socio-sanitari inviavano al Tribunale competente una relazione in ordine ad ogni elemento acquisito ed utile al fine di valutare l'idoneità all'adozione internazionale.

Dalla relazione emerge l'immagine di una coppia adeguata a svolgere il ruolo genitoriale consapevole della particolare delicatezza di tale ruolo nei confronti di un minore straniero. La coppia appare salda e armonica e i rapporti con le famiglie di origine sono presenti e solidi nonostante la distanza geografica dei luoghi di residenza.

Al Tribunale per i minorenni di Genova perveniva, quindi, una relazione relativa alle indagini sociali e psicologiche svolte, ai sensi dell'art. 3, 4° co., l. n. 149/2001, dagli operatori della Unità Operativa Assistenza Consultoriale della ASL Genova 3.

Il Tribunale per i minorenni, ritenendo essere presenti tutti i presupposti di cui all'[art. 6](#) della menzionata l. n. 149/2001, emanava in data 3.6.2004, nei confronti della coppia, un decreto di idoneità all'adozione internazionale di un minore di età compresa nei limiti di legge. Tra i rilievi formulati dal Tribunale compariva la seguente osservazione: «le condizioni di salute di uno dei coniugi (la donna) sono sostenute da una adeguata terapia in corso; la patologia è stata descritta come conseguenza di un comportamento che, se pure presenta caratteristiche di imprudenza evidentemente legate alla giovane età della persona all'epoca, non appare indice di condotta inadeguata particolarmente deviante; l'attuale evoluzione delle cure è comunque tale da ipotizzare una condizione di vita adeguata alle necessità di un minore, e da far ritenere che tale situa-

zione non costituirà impedimento alla funzione genitoriale».

Dopo alcuni mesi, i coniugi, evidenziando di aver contattato vari enti autorizzati ed avendo ottenuto dagli stessi un "rifiuto", date le condizioni di salute della signora e soprattutto data la particolare dicitura del decreto, chiedevano al Tribunale per i minorenni di eliminare dallo stesso la parte della motivazione avente ad oggetto la patologia della signora, ovvero di riformulare la motivazione.

Sentito il p.m., il Tribunale per i minorenni dichiarava inammissibile l'istanza.

La coppia, allora, presentava ulteriore ricorso avverso tale rigetto, che, con decreto del 31.1.2005, veniva anch'esso dichiarato inammissibile.

2. La dichiarazione di idoneità

Mentre l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 29.5.1993, come già la Convenzione di Strasburgo del 24.4.1967, definendo l'ambito di applicazione della Convenzione stessa, precisa che l'adozione è consentita anche alla persona singola, il nostro legislatore non ha ritenuto di introdurre tale possibilità né nella l. 31.12.1998, n. 476 di ratifica della Convenzione dell'Aja, né nella l. 28.3.2001, n. 149 e pertanto l'adozione internazionale, come d'altronde l'adozione nazionale, è consentita solo alla coppia coniugata che si trovi nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 così come modificato dalla l. n. 149/2001.

Tale legge ha modificato il testo originario dell'art. 6 della l. n. 476/1998, introducendo requisiti per adottare più rispondenti alla mutata situazione della famiglia italiana: nel calcolo della stabilità e durata triennale del rapporto tra coniugi è possibile computare eventuali periodi di convivenza *more uxorio*, è riconosciuto inoltre il principio della derogabilità dei limiti di età degli adottanti. La dichiarazione di idoneità, però, era e resta il presupposto necessario per qualsiasi forma di adozione internazionale.

Ai sensi dell'art. 29 bis, 1° co., l. n. 149/2001, gli aspiranti all'adozione di un minore straniero devo-

Il Tribunale per i minorenni emette il "decreto di idoneità" all'adozione internazionale anche in presenza di una patologia (Hiv) ritenuta non impeditiva all'esercizio della funzione genitoriale

no presentare al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno residenza una dichiarazione di disponibilità e chiedere che vengano dichiarati idonei all'adozione⁽¹⁾. Nel caso in oggetto tale domanda veniva inoltrata in data 14.4.2003.

Con il deposito della domanda di disponibilità, il procedimento per ottenere l'idoneità, che si svolge con il rito camerale, è avviato ed il Tribunale per i minorenni deve in primo luogo verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 della 149/2001. Se è manifesta la carenza dei requisiti, il Tribunale per i minorenni pronuncia immediatamente la non idoneità dei richiedenti con decreto (art. 29 bis, 3° co.). Se, invece, la coppia ha i requisiti richiesti, trasmette entro quindici giorni (nel caso di specie in data 12.6.2003, dunque due mesi dopo) dalla presentazione della domanda, la dichiarazione di disponibilità ai servizi socio-assistenziali degli enti locali (art. 29 bis, 3° co.), affinché raccolgano ogni elemento sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico dell'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché quant'altro utile per la valutazione da parte del tribunale in merito alla loro idoneità (art. 29 bis, 4° co., lett. a, b, c). La l. n. 476/1998, infatti, modificando l'art. 30, l. 4.5.1983, n. 184 che prevedeva genericamente «adeguate indagini», costituendo quindi una c.d. norma in bianco, è intervenuta limitando l'ampio potere discrezionale dei giudici di merito e dei servizi sociali, indicando dettagliatamente gli elementi di fatto ed i criteri valutativi

per pervenire alla dichiarazione di idoneità o meno della coppia.

Oltre a raccogliere tutte le indicazioni utili per istruire il caso, i servizi socio-sanitari devono anche fornire agli aspiranti all'adozione tutte le informazioni circa la normativa vigente in tema di adozione internazionale, sugli enti autorizzati a curare la pratica all'estero e le altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà. Il legislatore, forse in uno scrupoloso intento di applicazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, sancito dalla Convenzione dell'Aja del 1993, tenta così di favorire interventi solidaristici quali l'adozione a distanza, opere assistenziali nei paesi del terzo mondo, l'affidamento familiare, ecc.

Al termine di questa complessa attività di "studio" della coppia, i servizi trasmettono al Tribunale per i minorenni, entro i quattro mesi successivi al ricevimento della richiesta, una relazione completa⁽²⁾, mentre la relazione della coppia in oggetto viene trasmessa dopo sei mesi.

A questo punto i coniugi vengono invitati a comparire avanti al collegio o a un giudice delegato dal presidente del tribunale per un ulteriore colloquio in merito alla loro situazione, ed a quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta dai servizi. I giudici di merito adottano criteri rigorosi per accertare l'idoneità dei coniugi all'adozione internazionale e tramite l'emanezione di un decreto motivato (art. 30, 1° co., l. n. 149/2001) accolgono o rigettano la domanda. In entrambi i casi viene inoltrata una comunicazione sia ai richiedenti che al pubblico ministero. In caso di accoglimento il decreto deve contenere le indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore e viene trasmesso, con copia della relazione e della

La l. n. 149/2001 ha adeguato i "requisiti di idoneità" all'adozione alla mutata situazione della famiglia italiana, ammettendo nel calcolo della stabilità triennale del rapporto di coppia anche i periodi di convivenza *more uxorio*

(1) La domanda per ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione di un minore straniero si differenzia dalla domanda di adozione nazionale. Del resto sono diversi anche i rispettivi procedimenti. Nel caso di adozione nazionale, la domanda non ha natura tecnico-processuale e non è previsto alcun provvedimento del giudice, positivo o negativo, che accerti l'idoneità della coppia; nel caso di adozione internazionale, la domanda ha natura tecnico-processuale e postula un provvedimento avente forma e natura di decreto motivato, impugnabile ritualmente davanti alla Corte di appello, ai sensi degli artt. 739 e 740 c.p.c. Cfr. C. cost. 14.6.2001, n. 192, in *Guida dir.*, 2001, n. 25, 36; C. cost. 5.2.1998, n. 10, in *Guida dir.*, 1998, n. 7, 56.

Non è ammesso, invece, ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale emesso dalla Corte d'Appello, in quanto si ritiene che trattasi di provvedimenti mancanti di definitività, sempre revocabili o modificabili, e non essendo precluso ai ricorrenti di riproporre l'istanza. Cfr. Cass. 8.1.2001, n. 192, in *Guida dir.*, 2001, n. 12, 74; Cass. 25.1.2001, n. 1065, in *Guida dir.*, 2001, n. 9, 57.

Anche il criterio di individuazione della competenza territoriale è diverso da quello dell'adozione nazionale. Infatti competente a decidere in merito all'idoneità dei coniugi aspiranti all'adozione internazionale è esclusivamente il tribunale per i minorenni del loro luogo di residenza, mentre nel caso dell'adozione nazionale la competenza a dichiarare l'adottabilità del minore e a disporre il successivo affidamento preadottivo spetta al tribunale dove si trova il minore, e i coniugi possono presentare la domanda di adozione a qualsiasi tribunale.

Se gli aspiranti all'adozione sono cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, la domanda deve essere presentata al tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza o, se non hanno mai avuto residenza in Italia, al tribunale per i minorenni di Roma (art. 29 bis, 2° co.).

(2) Il Ministro alle Pari opportunità, Stefania Prestigiacomo, ha presentato un disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei Ministri e in discussione al Senato, che prevede, tra l'altro, la modifica dell'art. 29 bis, 3°, 4° e 5° co. In particolare, con il nuovo testo del 4° co. verrebbe eliminata la fase istruttoria presso i servizi sociali e si permetterebbe di acquisire, se del caso, ulteriori informazioni tramite gli organi della pubblica amministrazione e solo rispetto alla documentazione prodotta in allegato alla dichiarazione di disponibilità. Cfr. Disegno di legge «Norme in materia di adozione internazionale ed affidamento internazionale».

Tale eliminazione, peraltro, appare discutibile se si pensa che all'estero le relazioni dei servizi sono un documento cardine per l'abbinamento. È pur vero che, nonostante tante attenzioni, le adozioni falliscono ma, proprio per questo, sarebbe più utile investire nella formazione di operatori specializzati nel settore piuttosto che estendere a tutti, senza nessun reale controllo, la possibilità di essere genitori adottivi. Se poi, a tanto si vuole pervenire al solo scopo di accelerare i tempi per l'ottenimento del decreto, varrebbe la pena di modificare i termini che scandiscono i tempi del procedimento. Detti termini consentirebbero alla coppia, se fossero parentori, di raggiungere l'idoneità in soli sei mesi.

documentazione esistente agli atti, alla Commissione per le adozioni internazionali oltre che, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato che si occuperà della pratica di adozione all'estero. Rispetto alla coppia di cui si riferisce, dopo altri sei mesi il Tribunale per i minorenni di Genova emana il decreto di idoneità.

Entro un anno dalla notifica del decreto, gli aspiranti all'adozione devono conferire mandato ad uno dei settanta enti italiani autorizzati alle procedure di adozione internazionale. Dal conferimento, il decreto ha efficacia per tutta la durata dell'*iter* adottivo.

Nel caso in questione, quanto previsto per legge rispetto ai tempi di emanazione del decreto risulta largamente disatteso.

3. Il ruolo della motivazione nel decreto di idoneità

Esaminato l'*iter* procedurale che una coppia deve seguire per approdare al decreto di idoneità, nel caso di specie l'elemento che ha determinato l'istanza di modifica del decreto, poi rigettata dal Tribunale, è rappresentato dalla esplicita indicazione dello stato di salute del coniuge.

Allo stato attuale, la giurisprudenza ritiene che l'handicap fisico o lo stato di malattia di un coniuge non osta alla dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, ove la coppia dimostri di essere in grado di svolgere i compiti propri della funzione parentale, cioè educare, istruire e mantenere i figli. Invero, è a seguito di impugnazioni presentate dinanzi alla Corte di Appello avverso decreti di inidoneità di alcuni Tribunali per i minorenni, che si è giunti al principio consolidato secondo cui malattie od handicap di per sé non costituiscono un valido motivo per negare l'idoneità.

A titolo di mera esemplificazione, in un caso, si è accolta la disponibilità di una coppia con coniuge affetto da "cardiomiopatia ipocinetica ed epatopatia"⁽³⁾; in un altro quella di una coppia di coniugi in cui il marito era affetto da cecità congenita⁽⁴⁾ ed infine, un caso ulteriore è quello in cui lo stesso Tribunale ha dichiarato idoneo un soggetto costretto su una carrozzina a seguito di una lesione midollare causata da incidente automobilistico⁽⁵⁾.

Effettivamente, anche nel caso in oggetto, il Tribu-

nale per i minorenni di Genova aveva dichiarato, in conformità all'orientamento giurisprudenziale dominante, condiviso dalla dottrina⁽⁶⁾, l'idoneità della coppia all'adozione.

Ad essere in discussione quindi, tanto nell'istanza quanto nel successivo ricorso presentato dalla coppia, non è la mancata idoneità bensì un'asserita violazione delle norme sulla protezione dei dati sensibili da parte del Tribunale che, menzionando esplicitamente la patologia della signora, avrebbe determinato grave pregiudizio per la concretizzazione di un'adozione, come dimostrato dai pareri negativi formulati dai vari enti ai quali la coppia si era rivolta.

In effetti, da un'analisi della normativa vigente (d.lg. 30.6.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali) sul trattamento dei dati personali, la menzione nella motivazione del provvedimento del Tribunale della patologia della signora non configura una violazione di quanto previsto dal codice.

All'art. 47, 2° co., infatti, è previsto che «... si intendono effettuati per ragioni di giustizia (e dunque sono consentiti) i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie ...». Nel caso di specie, quindi, sono da considerarsi infondati, sia l'istanza che il ricorso presentato dalla coppia.

Bisogna, allora, distinguere tra il diritto riconosciuto al portatore di handicap di adottare ed il dovere del Tribunale di precisare nel decreto le condizioni sociali, familiari e di salute.

Del resto, se l'adozione è la risposta al bisogno di un bambino e non la risposta al desiderio non soddisfatto e non soddisfacibile di una coppia, allora la valutazione motivata delle condizioni di salute non può che rappresentare uno degli elementi di cui il Tribunale deve tener conto con la massima trasparenza⁽⁷⁾.

Nel caso specifico si evidenzia come particolarmente grave la discrasia tra il comportamento del Tribunale e quello dei servizi sanitari a cui in primo luogo compete l'accertamento dell'idoneità "fisica" della coppia.

Nelle relazioni della Azienda Sanitaria Locale, infatti, mentre si fa presente che la signora nella fase della vita post-adolescenziale aveva goduto di una

⁽³⁾ App. Ancona, 7.6.1999, in *Famiglia e dir.*, n. 6/1999, 563.

⁽⁴⁾ App. Trento, 4.6.1999, in *Famiglia e dir.*, 1999, n. 6, 564. In realtà, in tale caso, il rigetto del Tribunale era stato motivato sulla base di una presunta incapacità del soggetto ad accettare la propria menomazione fisica, da cui derivava un comportamento di aggressività che non avrebbe fornito le condizioni ideali per l'inserimento del minore.

⁽⁵⁾ Trib. min. Roma, 1.7.2002, inedito.

⁽⁶⁾ DOGLIOTTI, *Affidamento e adozione*, in *Tratt. Cicu e Messineo* e continuato da MENGONI, Milano, 1990, 262.

⁽⁷⁾ Del resto, anche in ambito europeo e in riferimento a legislazioni differenti, che pure hanno ratificato la Convenzio-

ne dell' Aja del 1993, in un caso in cui, in Francia (dove l'adozione è consentita a tutte le persone che abbiano compiuto i 25 anni di età (art. 343, 1° co., Code Civil), è stata negata l'idoneità ad adottare ad una persona singola omosessuale, la Corte europea dei diritti dell'uomo (III sez., 26.2.2002; Pres. W. Furmann, in *Famiglia*, 2003, 521), chiamata a giudicare la legittimità di tale provvedimento, ha sancito che la limitazione del diritto ad adottare non può essere considerata discriminatoria, e non viola, quindi, gli artt. 8 e 14 della Conv. europea dei diritti dell'uomo, laddove ciò avvenga in ragione del superiore interesse del minore. Anche in questo caso risulta confermata l'inesistenza di un «diritto ad adottare».

Non rappresenta violazione della privacy da parte del Tribunale la menzione nel decreto della patologia di cui sarebbe affetta la coniuge, in quanto giustificata da ragioni di giustizia

notevole libertà in conseguenza dei difficili rapporti con la madre dopo la morte dell'altro genitore, non si fa menzione, neanche solo accennandovi, della patologia (sindrome da Hiv) che invece il Tribunale esplicitamente considera derivante da imprudenza legata alla giovane età e alla mancanza di una guida adulta.

Invero, la particolarità della situazione sta nel fatto che il Tribunale in questo caso inserisce anche una valutazione circa il comportamento che, presumibilmente, è all'origine della patologia contratta. Tale valutazione, d'altra parte, appare necessaria in ragione del fatto che la patologia da cui la coniuge è affetta si presenta non di rado collegata ad una condotta disordinata ed anomica nella sfera sessuale. C'è inoltre, da considerare che verosimilmente l'autorità giudiziaria, volendo conferire l'idoneità, ha inteso sopperire alla grave omissione commessa dai servizi socio-sanitari.

Né d'altra parte si può far valere l'obiezione che il Tribunale, avendo considerato non ostativa alla concessione dell'idoneità la patologia da cui era affetta la signora, avrebbe potuto ometterne l'indicazione all'interno del decreto. Nell'ottica che prevede, per ciò che riguarda l'adozione internazionale, la cooperazione tra gli enti dei due paesi interessati, al Tribunale non spetta solo il compito di accertare l'idoneità della coppia richiedente, ma anche, e soprattutto, "l'indicazione di tutti gli elementi utili a favorire il miglior abbinamento possibile". In questo senso la tutela fornita alla coppia dal Tribunale è più che soddisfacente visto che, ad una equilibrata valutazione della patologia, ha fatto seguito comunque un giudizio di idoneità.

Altra poi è la questione, seppur non affrontata esplicitamente nel provvedimento di merito, se all'ente spetti o meno l'obbligo di istruire comunque la pratica di adozione, senza far intervenire una preventiva considerazione relativa al buon esito della pratica stessa, sulla base delle precedenti esperienze acquisite dall'ente nei rapporti intercorsi con i paesi nei quali è autorizzato ad operare⁽⁸⁾. A tal proposito ci si limita ad osservare che, nonostante la norma non preveda esplicitamente un obbligo dell'ente di accettare l'incarico proposto dalla coppia, tuttavia, in considerazione dell'impossibi-

lità della coppia ad esercitare il diritto acquisito se non tramite l'intermediazione di uno dei settanta enti italiani autorizzati alle procedure di adozione internazionale, l'ente non pare legittimato ad un rifiuto sulla base di una preventiva valutazione dell'esito finale della procedura adottiva. Qualora ciò fosse ammissibile, si potrebbe porre in essere una fattispecie di lesione del diritto riconosciuto alla coppia idonea di conferire mandato, nel caso in cui si vedesse opporre rifiuto da tutti gli enti autorizzati sul territorio nazionale⁽⁹⁾.

Se già alla luce delle considerazioni svolte sinora, la decisione del Tribunale appare ineccepibile, ciò risulta ancora più evidente se si prende in considerazione il ruolo svolto dalla motivazione nel decreto di idoneità/inidoneità all'adozione internazionale.

La forma della pronuncia del Tribunale in merito all'idoneità all'adozione internazionale sappiamo essere quella del decreto motivato. Tuttavia, mentre è prassi che la formulazione del pronunciamento si attenga a modelli "precostituiti" idonei esclusivamente ad accertare la presenza dei requisiti di legge, la motivazione, invece, espressa in forma accessibile ai candidati, «dovrebbe costituire la premessa logica, la *ratio*, per rendere comprensibili e pertinenti, oltre che il giudizio globale sulla idoneità (inidoneità), le eventuali restrizioni della stessa che, quando non espressamente previste per legge, i giudici reputino utile inserire nel decreto per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare (art. 30, 2° co., l. n. 149/2001)»⁽¹⁰⁾. Essa, in altri termini, ha non solo il compito di manifestare la situazione della coppia quale è emersa dall'istruttoria svolta, ma anche e soprattutto di esplicitare il processo logico che ha determinato il pronunciamento. Se si tiene presente che il giudice ha l'obbligo di porsi nell'ottica della centralità del minore, poiché l'adozione è la risposta ai bisogni del bambino e non al desiderio, pur legittimo, di genitorialità di una coppia, ne risulta inevitabilmente il diritto-dovere per il giudice stesso di manifestare senza alcuna reticenza le motivazioni che sono a fondamento della sua decisione. Né d'altra parte, può costituire limitazione a tale diritto-dovere il fatto che da esso possa scaturire

Il giudice ha il diritto-dovere di manifestare senza reticenza le motivazioni a fondamento della sua decisione perché l'adozione è la risposta ai bisogni del bambino e non al desiderio, pur legittimo, di genitorialità di una coppia

⁽⁸⁾ Le stesse linee guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri per l'anno 2005, emanate dalla C.A.I., al punto 2.B consentono all'ente di richiedere le relazioni dei servizi socio-sanitari in modo da individuare più chiaramente la disponibilità della coppia, al di là delle eventuali indicazioni contenute nel decreto di idoneità, alle quali l'ente nei fatti potrebbe non essere in grado di dare una risposta.

⁽⁹⁾ Il mandato, che è lo strumento con il quale si conferisce l'incarico, è tipicamente il contratto con il quale un soggetto si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di altri. L'incarico all'ente si configura come un mandato a carattere atipico, in quanto la libertà contrattuale ed il rapporto fiduciario, elementi entrambi caratterizzanti il mandato, in questo

caso sussistono soltanto in capo alla coppia che conferisce l'incarico; la coppia, una volta dichiarata idonea, ha, infatti, acquisito un diritto ad attivare e proseguire una procedura all'estero attraverso l'attività di sostegno di un ente autorizzato; perciò, mentre con la dichiarazione di disponibilità, la coppia si mette a disposizione come risorsa familiare con le proprie potenzialità e peculiarità, ma non ha alcun diritto ad ottenere l'idoneità né, tanto meno, un bambino, intervenuto il decreto di idoneità, acquisisce, invece, il diritto di attivare, presso l'ente autorizzato, la procedura per adottare un bambino straniero.

⁽¹⁰⁾ CHISTOLINI, *Il decreto di idoneità: motivazione e indicazione*, in *Adozioni internazionali sul territorio e nei servizi*, Firenze, 2003, 237.

rire un impedimento alle concrete possibilità di adozione da parte di una coppia. Non solo infatti, ai singoli paesi stranieri va riconosciuta la massima autonomia e sovranità nella scelta del miglior abbinamento possibile, ma in ogni caso non è di pertinenza del giudice preoccuparsi che l'adozione si concretizzi o meno: di sua esclusiva pertinenza è la valutazione e dunque l'esplicitazione dei requi-

siti necessari a garantire l'idoneità di una coppia all'adozione.

Se, dunque, resta confermato che numerose patologie o handicap non costituiscono in alcun modo pregiudizio alla buona crescita di un minore⁽¹⁾, non meno certa è la necessità che il Tribunale le valuti caso per caso senza alcuna forma di reticenza. ■

⁽¹⁾ Tali difetti non possono e non devono incidere sulla dichiarazione di idoneità se non nei casi in cui gli stessi integrino fattispecie di limitazione o di esclusione della potestà, ai sensi

degli artt. 330 e 333 c.c., e analogamente non devono costituire causa esclusiva di inidoneità all'adozione.



I GRANDI TEMI

001 0480033 49 per richieste espresse e arretrati di servizio da 001 54141. Utet - Roma - Via Biancamano 10

"I Grandi Temi" è una collana di trattati teorico-pratici in cui sono affrontati, con un taglio pratico e operativo, i principali argomenti nelle varie branche del diritto: il diritto civile e commerciale, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale. I volumi si caratterizzano per l'ampiezza e la completezza della trattazione e per la ricchezza delle note.

L'ARBITRATO

a cura di **Claudio Cecchella**
Pagg. 700

Una ricostruzione puntuale dell'istituto dell'arbitrato, in particolare degli aspetti sostanziali e processuali (contratto; processo; impugnazioni) e delle singole specie di arbitrato in materia di diritto societario, amministrativo, commerciale, fallimentare, del lavoro, marittimo, sportivo, agrario e telematico.

REATI SOCIETARI

a cura di **Alessandra Rossi**
Pagg. 600

Un'analisi attenta del dato normativo vigente a seguito del D.Lgs. 11.4.2002, n.61 e in particolare alla luce della Legge Comunitaria 2004 (entrata in vigore il 12 maggio 2005), attraverso un quadro completo degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

I PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

a cura di **Sergio Chiarloni e Claudio Consolo**
3 voll. in 5 tomi

L'opera, divisa in tre volumi, descrive in modo ampio e approfondito i procedimenti regolati dal Titolo I, Libro IV, del Codice di Procedura Civile (artt. 633 ss.) e ricostruisce il regime giuridico dei differenti istituti attraverso l'analisi della normativa, della giurisprudenza più significativa e della dottrina più autorevole.

- Volume I
Procedimenti sommari
(633-639 c.p.c.)
- Volume II
Procedimenti cautelari
- Volume III
Procedimenti possessori e camerali



Novità!

UTET

GIURIDICA

'COUPON' DA INVIARE PER POSTA A:

Walters Kluwer Italia Giuridica S.r.l.
Viale Manesio 124
00197 Roma

O PER FAX:
06.80.79.223

Per ulteriori informazioni:
info.giuridica@utet.it

Richieda subito maggiori informazioni

I GRANDI TEMI

GT001

Nome/Cognome o Società/Studio _____

Via _____ n. _____

Cap _____ Città _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____

Cell. _____ E-mail _____

Con la compilazione del presente coupon accetto il trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali al fine di ricevere successive ed esaurienti informazioni sulle attività editoriali e commerciali della Walters Kluwer Italia Giuridica S.r.l. Sarà mia facoltà revocare tale consenso in qualsiasi momento scrivendo al vostro Responsabile Dati, come previsto dall'art.13 del D.Lgs. 196/03.